

BOZZE DI STAMPA

2 agosto 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (1207)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte a:

a) incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche;

b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale

riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

d) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l'uso di materie prime critiche secondarie;

e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione.».

1.2

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Al fine del miglioramento dell'economia circolare, le misure di cui al presente decreto sono volte ad aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche.».

1.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per», inserire le seguenti: «il miglioramento dell'economia circolare, attraverso la conversione del rifiuto in risorsa, e per».

1.4

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché per promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche,».

1.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «11 aprile 2024,», inserire le seguenti: «nonché, in coordinamento con la Strategia nazionale per l'economia circolare, per la creazione di un mercato delle materie prime seconde ottenute da riciclo,».

1.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «regolamento (UE) 2024/1252» inserire le seguenti: «relativamente all'approvvigionamento mediante l'estrazione primaria e il riciclo da rifiuti e scarti produttivi».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli volti ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie».

1.7

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, dopo le parole: «uniformi per assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana,».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S.1207);

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo di definire misure urgenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche;

considerato che:

a livello europeo, vi è una serie di materie prime non energetiche e non agricole che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale, legate alle energie rinnovabili e all'industria digitale, necessarie anche all'inizio di molte catene industriali e per il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali. Queste sono considerate critiche in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi, con una domanda, nei prossimi decenni, destinata ad aumentare in modo esponenziale;

a seguito delle crescenti tensioni geopolitiche e della forte e conseguente concorrenza per le risorse, il rischio di difficoltà nel relativo approvvigionamento sta aumentando progressivamente. In mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti economici, ambientali e sociali negativi;

tenuto conto che:

il testo prevede la centralizzazione in capo allo Stato della procedura di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione e riciclaggio di materie prime strategiche;

occorre ricordare che ogni iniziativa legislativa deve tenere conto delle specificità regionali, deve rispettare il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, e che è fondamentale garantire che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le Regioni;

non sussistevano presupposti di necessità e urgenza tali da giustificare l'approvazione di un decreto-legge che prevede una disciplina di natura ordinamentale, come ad esempio la costituzione di organismi come il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche;

rilevato altresì che:

talune regioni italiane come la Sardegna presentano elementi di pregio paesaggistico e ambientale che costituiscono la propria identità territoriale qualificante e presupposto indispensabile del relativo sviluppo economico e sociale;

la Sardegna presenta già una densità di insediamenti minerari senza pari in Italia, testimonianze di attività che hanno lasciato in eredità cave e miniere dismesse e rifiuti non gestiti;

il disegno di legge, per il permesso di ricerca non superiore a due anni, non prevede la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, né la valutazione di incidenza;

il testo non contiene una disciplina che riguardi la dismissione e il ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture impiegate al termine delle attività per il permesso di ricerca non superiore a due anni;

il provvedimento non considera che, secondo il regolamento UE 2024/1252, la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di valutazione d'incidenza (VinCa) relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri costieri di acqua dolce;

il presente dettato normativo enuncia anche progetti di estrazioni minerarie a mare;

le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie degli abissi sono prive di politiche sul *deep sea mining*, a tutela del mare, che minacciano la salute ambientale di talune aree marine del Paese, che giustificano il coinvolgimento di esse nella procedura di riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere il parere vincolante delle Regioni nell'ambito dell'adozione delle determinazioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

a introdurre l'obbligo del parere preventivo delle amministrazioni competenti sulla verifica delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi all'e-

strazione e per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti strategici di riciclaggio.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «prime strategiche», inserire le seguenti: «o la produzione e la diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche,».

2.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le seguenti: «, dal Ministro della salute».

2.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni», aggiungere le seguenti: «se la Commissione europea non fissa un termine più breve,».

2.4

FREGOLENT

Al comma 1, in fine, dopo le parole «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «in assenza di un termine più breve fissato dalla medesima».

2.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.».

2.6

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano interessate. Il CITE non può disattendere il parere della regione senza adeguata motivazione.»

2.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Regione interessata», con le seguenti: «previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.»

2.8

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

2.9

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «d'intesa con».

2.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 3, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2,», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di acqua dolce,».

2.11

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e le opere» fino alla fine del comma.

2.12

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA e di VINCA, relativi alle acque, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.»

2.13

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadenti all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE)2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

Art. 3

3.1

FREGOLENT

*Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche» inserire le seguenti: «, anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,».*

3.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole: «materie prime critiche strategiche», inserire le seguenti: «, anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,».*

3.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il relativo parere di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti», con le seguenti: «acquisite le osservazioni ovvero il parere delle altre amministrazioni competenti»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate», con le seguenti: «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti».

3.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

3.5

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA anche con riferimento alle opere di cui al comma 7».

3.6

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.7

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

3.8

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

3.9

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

3.10

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo

22 e dal punto 5, lettera *a*), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

3.11

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), e dal punto 5, lettera *a*), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3.12

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i progetti riconosciuti strategici di cui al comma 1, devono contenere un grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), e dal punto 5, lettera *a*), dell'allegato VII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

3.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.»

3.14

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente periodo, è subordinata al rispetto del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e quindi degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.»

3.15

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere il comma 8.

3.16

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.17

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 8, sostituire la parola: «estrazione» con la seguente: «ricerca».

3.18

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 8, sostituire le parole da: «sono rilasciati» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono sospesi per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.19

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 8, dopo le parole: «siano valutati» inserire la seguente: «mini-mi».

3.20

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadente all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, unitamente alla documentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto. »

3.21

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca ed estrazione di cui al presente decreto. »

3.22

FREGOLENT

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

3.23

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 9, dopo le parole: «in materia» inserire le seguenti: «di tutela ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento *de quo* prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche;

in particolare, il comma 8 del citato articolo 3 dispone che, con riferimento ai progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. Di fatto le disposizioni vincolano l'attività per l'estrazione minerarie alla realizzazione completa della carta mineraria;

le aree saranno successivamente aperte ad attività di estrazione e progetti di ricerca mineraria molto onerosi, che sono a carico delle compagnie minerarie;

considerato che:

i fondali marini profondi sono un *hotspot* di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il test utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde;

l'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli ecosistemi e eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo ad una manciata di soggetti interessati;

dall'audizione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenutasi presso la Commissione X della Camera durante l'esame in sede referente del provvedimento, è emersa la necessità di recuperare ulteriori risorse, rispetto a quelle già messe a disposizione dal decreto-legge in esame (3.5 milioni per gli anni 2024 e 2025 su 14 milioni necessari), per completare la carta mineraria. Le risorse stanziare risultano, pertanto, del tutto insufficienti per lo svolgimento delle attività di indagini e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma di esplorazione nazionale, essendo appena sufficienti a realizzare solamente una parte del medesimo e, segnatamente, ad individuare al massimo una ventina di aree nell'ordine di una decina di chilometri quadrati su quaranta indicate dal decreto. A tal fine e alla luce del fatto che, in assenza delle risorse necessarie, non saranno eseguite campagne di ricerca mineraria di aree a mare, l'Istituto ha ritenuto più corretto parlare di progetti di ricerca a mare e non già di estrazione a mare, problematica, quest'ultima, estremamente complessa e discussa a livello internazionale che suscita parecchie opposizioni;

l'ISPRA ritiene inoltre abbastanza improbabile, considerati gli adempimenti necessari, presentare il Programma di esplorazione nazionale entro i termini indicati del 24 marzo 2025;

tenuto conto che:

attualmente le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie negli abissi non hanno specifiche politiche sul *Deep Sea Mining*, anzi alcune guardano con interesse all'avvio di questa nuova forma di sfruttamento delle risorse naturali;

un'indagine di Greenpeace Italia diffusa nei giorni scorsi, in concomitanza con i lavori a Kingston, in Giamaica, dell'*International Seabed Authority* (ISA - l'autorità internazionale preposta a regolamentare le estrazioni minerarie negli abissi) per la discussione di misure di protezione dei mari, rivela che Fincantieri è l'azienda italiana più propensa a sviluppare attività estrattive di materiali critici in mare, tanto da aver sottoscritto negli ultimi an-

ni, sia con Saipem sia con Leonardo, accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali;

la summenzionata organizzazione ambientalista ha realizzato una mappatura di tredici aziende italiane interessate alle materie prime critiche: dalla difesa all'elettronica, dall'automotive al navale, dagli accumuli alle batterie, fino a quelle specializzate nei servizi e nelle tecnologie subacquee. Dall'analisi dei report e delle dichiarazioni di sostenibilità è emerso che nessuna di queste aziende (Fincantieri, Saipem, Leonardo, MSC Crociere, STMicroelectronics, Energy SPA, FAAM, Trienergia, Stellantis, Alkeemia, Gaymarine, Drass e Gabi Cattaneo) ha politiche specifiche sul Deep Sea Mining. Una situazione in netto contrasto con quanto avviene nel resto del mondo dove grandi aziende come Google, BMW, Volvo e Renault, tanto per citarne alcune, hanno già preso posizioni contrarie allo sviluppo del *Deep Sea Mining*;

rilevato altresì che:

l'Italia svolge un ruolo chiave all'interno del Consiglio dell'ISA. Il nostro Paese, diversamente da molti altri Stati, è uno dei pochi in Europa a non essersi ancora espresso palesemente in favore, o meno, di una moratoria fortemente richiesta anche da numerose Associazioni ambientaliste affinché sia protetto il mare dallo sfruttamento minerario;

i lavori dell'ISA, in programma dallo scorso 15 luglio fino al prossimo 29 luglio, sono finalizzati a discutere nuovamente del codice minerario - che dovrebbe regolamentare a livello internazionale lo svolgimento delle attività estrattive negli abissi - nonché della proposta (inserita in agenda per la prima volta dopo diversi anni) di una politica generale per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad introdurre, sul territorio nazionale, una moratoria all'estrazione delle materie critiche strategiche in mare almeno fino all'emanazione del nuovo codice minerario da parte dell'*International Seabed Authority* (ISA).

G3.2

FREGOLENT

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

il *landfill mining* è una pratica che prevede l'estrazione di materiali da discarica al fine di recuperare risorse riutilizzabili, come metalli, plastiche, vetro e materiali organici, nonché materie prime critiche;

tale attività è in linea sia con i principi della sostenibilità ambientale che con quelli previsti dal provvedimento in quanto permetterebbe di estrarre le cosiddette materie prime critiche dalle discariche, sottraendo delle componenti nocive per l'ambiente per rimetterla all'interno dell'economia, in un'ottica di circolarità e recupero di risorse difficilmente reperibili;

il recupero dei materiali che possono essere riutilizzati o riciclati riduce la necessità di estrarre nuove risorse naturali e ne massimizza l'uso, in linea con le previsioni della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e contribuisce all'implementazione della Strategia italiana sull'economia circolare del 2022;

l'impatto di tale pratica risulta altamente positivo sia per l'ambiente che per l'economia grazie alla bonifica degli inquinanti da discarica, il recupero di materiali critici suscettibili di valorizzazione, il recupero di volume degli involucri delle discariche, ed il ripristino ambientale dei siti delle discariche, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale negativo di queste;

impegna il Governo:

a prevedere che il punto unico di contatto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame provveda anche al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche anche attraverso attività di *landfill mining* effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per il parere di cui all'articolo 2, comma 2.».

Conseguentemente, al comma 3:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «sentite le altre amministrazioni competenti» *con le seguenti:* «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «sentite le altre amministrazioni interessate» *con le seguenti:* «tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni interessate».

4.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

4.3

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA».

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.».

4.5

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» con le seguenti: «previo parere delle altre amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le altre amministrazioni interessate» con le seguenti: «tenuto conto del parere delle altre amministrazioni interessate».

4.6

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «d'intesa con».

4.7

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le altre amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e valutato il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana, ».

4.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.».

4.10

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 8) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

4.11

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

4.0.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche e al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Rsee, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli

anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi riguardanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure sulla circolarità)

1. Al fine di attuare la Strategia nazionale per l'economia circolare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con

le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. »

Art. 5

5.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «di trasformazione» inserire le seguenti: «e di raffinazione».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «la trasformazione», aggiungere le seguenti: «e la raffinazione».

5.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'istanza è contestualmente trasmessa all'autorità competente ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Entro trenta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale. »

5.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «Alla conferenza di servizi sono convocate», aggiungere le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché».

5.4

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sono convocate» inserire le seguenti: «le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate,»

5.5

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di materie prime critiche strategiche è presentata dal promotore del progetto, da intendersi quale qualsiasi impresa, o consorzio di imprese, o qualunque altro soggetto terzo interessato, che elabora un progetto relativo alle materie prime riconosciuto come strategico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.».

5.6

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.».

5.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.».

5.0.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Procedure ambientali)

1. Nell'ambito del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di cui all'articolo 3 e alla realizzazione dei progetti di riciclaggio di cui all'articolo 4, nonché per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione di materie prime critiche strategiche di cui all'articolo 5, si applica il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024».

Art. 6

6.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «monitoraggio economico, tecnico e strategico», inserire le seguenti: «, e valutazione d'impatto».

6.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «livello aggregato», inserire le seguenti: «nonché dello stoccaggio delle medesime ».

6.3

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*
«b-bis) acquisisce dal Ministero della salute la valutazione sull'impatto nella salute umana dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale»;

b) *al comma 5, dopo le parole:* «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» *inserire le seguenti:* «, del Ministero della salute, ».

6.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) promozione della circolarità e dell'efficientamento delle risorse.».

6.5

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sensibilizzazione sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condivisione di migliori prassi riguardo alla partecipazione e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche.».

6.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) impulso per il miglioramento dell'economia circolare e promozione della prevenzione dei rifiuti, nonché dell'aumento del recupero o del riutilizzo, come risorse.».

6.7

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;*

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera a), dopo la parola: «critiche» inserire le seguenti: «e strategiche»;*

2) *alla lettera e), sostituire le parole: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche» con le seguenti: «fabbisogno nazionale di materie prime critiche e strategiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche e strategiche»;*

3) *alla lettera f), dopo le parole: «delle materie prime critiche» inserire le seguenti: «e strategiche».*

6.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali», con le seguenti: «sentite le autorità nazionali, regionali e locali».

6.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

6.10

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano è approvato previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.11

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

6.12

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

6.13

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

6.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, dopo le parole: «monitoraggio strategico», inserire le seguenti: «e della valutazione d'impatto».

6.15

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle» con le seguenti: «sente le».

6.16

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «può chiedere informazioni alle», con le seguenti: «sente le».

6.17

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo e recupero di scarti produttivi, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ancora scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo;».

6.18

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «integra», inserire le seguenti: «in accordo con il CITE,».

Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, il primo biennio di presidenza spetta al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.19

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) propone la definizione di criteri di tracciabilità delle catene di approvvigionamento a monte e a valle delle filiere industriali, al fine di censire le fonti dirette e indirette di riciclo e di trasformazione delle materie prime critiche o strategiche;

f-ter) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita contenenti materie prime critiche o strategiche, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ad oggi scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo.».

6.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) propone misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, ovvero misure su *ecodesign* e *urban mining* come previsti anche dal PNRR - Missione 7 «RePowerEU» - l'Investimento 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche, nonché dal Regolamento UE 2024/1781 (Regolamento *ecodesign*), anche tramite l'utilizzo degli attuali gruppi di lavoro del Tavolo nazionale materie prime critiche.».

6.21

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) propone al CITE le misure volte ad orientare e uniformare i progetti strategici per l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle

materie prime strategiche, o la produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche da avviare nei paesi terzi o nei PTOM ai principi di rendicontazione di sostenibilità sociale e ambientale. »

6.22

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 4, dopo le parole: «la trasformazione», inserire le seguenti: «, la raffinazione».

6.23

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e del made in Italy», inserire le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca.».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Alle sedute del Comitato tecnico, al fine del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e dello svolgimento del monitoraggio strategico di cui al comma 3, partecipano, almeno a cadenza bimestrale, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese industriali.».

6.24

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.25

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6.27

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

6.26

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, un rappresentante dei Consigli nazionali dei geologi e degli ingegneri e un rappresentante degli altri Ordini professionali con esperienze dirette e competenti nelle attività svolte dal Comitato tecnico, due rappresentanti delle imprese che per il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche e strategiche, sono rilevanti sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti, all'interno delle filiere del sistema produttivo nazionale.».

6.28

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché un merceologo esperto in valutazione del ciclo di vita (LCA)»*

6.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, sostituire le parole da: «è esclusa la sussistenza» alla parola: «pertanto, » con le seguenti: «insistente all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, completo della dichiarazione asseverata presentata dal proponente che escluda la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, ».

7.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, sopprimere le parole: «né la valutazione di incidenza».

7.3

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le prospezioni di cui al comma 1, lettera f), ricadenti in aree di interesse archeologico il permesso di ricerca è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »

7.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

7.5

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

7.6

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti: «, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.8

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate».

7.9

FREGOLENT

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «sono svolte», aggiungere le seguenti: «ai fini del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma 1».

7.10

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «ISPRA» inserire le seguenti: «, dall'Istituto superiore di sanità (ISS)».

7.11

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile».

7.12

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

7.13

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 3, dopo le parole: «entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Confe-

renza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

7.14

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Le risultanze delle attività di ricerca devono essere comunicate all'ISPRA entro quattro anni dal loro termine al fine di contribuire ai dati di base per il Programma Nazionale di Esplorazione di cui al successivo articolo 10. »

Art. 8

8.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «5 per cento e il 7 per cento», *con le seguenti:* «8 per cento e il 10 per cento»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «nonché» *fino a:* «avvio del progetto»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Al fine di finanziare interventi di ripresa economica e di riconversione occupazionale del settore estrattivo metallifero e minerario è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo denominato "Fondo per la riqualificazione dei lavoratori dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore minerario", alimentato da una quota parte delle risorse derivanti annualmente dalle aliquote di prodotto corrisposte dai titolari delle concessioni relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3-*bis*. ».

8.2

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, con priorità per la filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche per il Paese, anche in considerazione della rilevanza del principio di economia circolare in ambito UE.».

8.3

DAMANTE, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la Regione Siciliana, in considerazione della specificità territoriale, è corrisposta anche l'aliquota destinata allo Stato pari al residuo 45 per cento.".»

8.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare. Gli introiti di cui al comma 1, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla Regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle Regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle

ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.5

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, sopprimere le parole: «le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, ».

8.6

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «, ferma restando» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

8.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «e le modalità di riparto degli introiti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.»

8.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole: «e le modalità di riparto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Gli introiti di cui al comma 1, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla regione di competenza. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.».

ORDINE DEL GIORNO

G8.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. All'articolo 8, in particolare, introduce l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* per il finanziamento di iniziative di formazione e *re-skilling* finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;

considerato che:

molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;

secondo quanto emerso dall'audizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un *gap* con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la *governance* della filiera mineraria. Tale *gap* è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (istituti tecnici minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei corsi di laurea in geologia, ingegneria mineraria, chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di *know-how* industriale, figure professionali, percorsi di formazione;

tenuto conto, altresì, che:

il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime;

quanto sopra rende evidente come il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione del personale dipendente delle imprese del comparto minerario sia fondamentale per sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario, trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli e accrescere la competitività delle medesime. A tal fine, lo strumento del credito d'imposta per le spese sostenute in attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente da parte delle imprese minerarie consentirebbe a queste ultime di ridurre la spesa per il costo dell'investimento,

impegna il Governo:

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività di estrazione, sfruttamento e trasformazione di materie prime critiche e strategiche che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, entro il 24 novembre 2026, gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presentano al Comitato tecnico per le materie critiche e strategiche, di cui all'articolo 6 del presente decreto, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e

b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

2. Entro il 24 novembre 2027 con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.».

9.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da strutture di deposito», aggiungere le seguenti: «, anche chiuse.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o di uno specifico programma di lavori in caso di depositi minerari chiusi.».

9.3

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva»;

b) al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il rispetto dei requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva».

9.4

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «materie prime», inserire le seguenti: «critiche e strategiche»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici);»

9.6

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analogamente a quanto avviene per le concessioni minerarie ordinarie, l'ente incaricato per il procedimento autorizzativo relativo all'esame e approvazione del Piano di recupero e al rilascio del titolo abilitativo è la regione.»

9.5

FREGOLENT

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Piano di recupero» con le seguenti: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici».

9.7

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I piani di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l'articolo 9 reca norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi;

tuttavia nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure *ad hoc* in grado di generare risultati immediati in termini di crescita dei volumi di materie prime critiche ottenute dal riciclo;

considerato che:

il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può limitare le incertezze della fornitura di materie prime critiche, cruciali per il nostro sistema produttivo - con un vantaggio economico di 14 milioni di euro per le mancate importazioni e grazie ad un efficiente recupero delle stesse - nonché ridurre le emissioni di oltre 1 milione di tonnellate di CO₂, con indiscutibili vantaggi ambientali ed economici;

uno degli indicatori dell'andamento della raccolta e del riciclo dei RAEE, definito dalla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è il tasso di raccolta, ossia il rapporto tra i rifiuti gestiti ogni anno e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato;

il Rapporto Gestione RAEE 2023, pubblicato dal Centro di coordinamento RAEE il 24 Giugno 2024, evidenzia come il tasso di raccolta italiano si attesti attorno al 30,24 per cento, meno della metà dell'obiettivo della Direttiva, fissato al 65 per cento;

i RAEE rappresentano una filiera strategica da cui riciclare materie prime seconde significative per il potenziale di crescita del comparto industriale nazionale, ancor più nell'attuale contesto caratterizzato da una forte carenza di materie prime;

tenuto conto, altresì, che:

la scarsa consapevolezza dei cittadini rispetto al tema della raccolta separata e del corretto riciclo è tra i principali ostacoli allo sviluppo della raccolta dei RAEE;

quanto sopra richiede il costante e tangibile impegno dei sistemi collettivi nel porre in atto misure idonee ad accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori sul tema dei RAEE e sulle modalità gratuite a loro disposizione per conferire i propri rifiuti e garantirne così il corretto riciclo;

i predetti sistemi collettivi, infatti, oltre a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, possono fungere da vettori di approvvigionamento e ottimizzazione delle risorse, massimizzando il recupero di materie prime critiche e strategiche in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione, sui

principali mezzi di comunicazione, di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere - presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica - la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

G9.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (A.S. 1207);

premesso che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 mediante l'introduzione di disposizioni urgenti atte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;

tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge *de quo* manca di misure economiche volte a favorire, *inter alia*, l'incremento della raccolta, il potenziamento del parco impianti, l'innovazione dei processi di riciclo così come risultano del tutto assenti degli incentivi specifici per promuovere una migliore circolarità;

considerato che:

l'articolo 9 si limita a introdurre disposizioni tese a incrementare il "recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche", tralasciando tutto quanto riferito al recupero di importanti flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche quali i RAEE e gli scarti metallici;

come noto, i RAEE e gli scarti metallici offrono un elevato valore di interesse intrinseco, in quanto da tali rifiuti è possibile riciclare o recuperare, attraverso una gestione efficace dei medesimi, un'ampia gamma di materiali, tra cui importanti materie prime critiche, cruciali per la resilienza e competitività delle imprese e del sistema produttivo nazionali;

rilevato altresì che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - coerente con gli obiettivi delineati dal *Green deal* - prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e per le riforme programmate debba sostenere

gli obiettivi climatici, nel rispetto del principio del «*Do no significant harm* (DNSH)», «non arrecare danni significativi» all'ambiente;

la Strategia nazionale per l'economia circolare prevede un Piano d'azione sulle materie prime critiche che, tuttavia, non esplicita investimenti per la sua elaborazione ed implementazione;

la maggior parte delle materie prime critiche sono prodotte e importate da pochi Paesi *extra* UE, perlopiù instabili dal punto di vista geopolitico, che ne determinano il mercato a livello globale. In un tale contesto, l'approvvigionamento e lo sviluppo di una filiera nazionale dell'economia circolare relativa alle materie prime critiche di interesse strategico risulta fondamentale per il recupero e il riutilizzo di queste ultime, in una prospettiva di transizione energetica ed ecologica in linea con il citato regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha identificato le strategie per diversificare l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, per incrementare la sostenibilità ambientale e sociale, e per migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, attraverso una serie di interventi da attuare dagli Stati membri entro il 2025,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a definire i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile.

EMENDAMENTI

9.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento del recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi in ambito di formazione e competenze)

1. Al fine di rafforzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione di cui all'articolo 9, sono stanziati 30 milioni di euro l'anno per il triennio 2024-2026 per ricostruire le competenze in materia mineraria e geologica nei settori oggetto della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di ripartizione delle relative risorse, al fine di:

a) finanziare un programma pluriennale di valorizzazione delle competenze geologiche, per la formazione dei lavoratori, funzionari, quadri e dirigenti della pubblica amministrazione specializzati nel settore delle materie prime critiche e strategiche e per la valutazione tecnica, economica e ambientale dei progetti di estrazione mineraria;

b) avviare iniziative a favore delle università italiane volte a incrementare i corsi di laurea e la formazione di ingegneri minerari e geologi con particolare riferimento alle competenze di cui alla presente legge.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9-bis

9-bis.0.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Campagne informative e di sensibilizzazione ad opera dei sistemi collettivi di RAEE)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori, nonché al fine di massimizzare il recupero di materie prime critiche e strategiche, i sistemi collettivi di RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elaborano un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione sui principali mezzi di comunicazione destinate ai cittadini, ai consumatori e all'opinione pubblica sul tema della gestione e del corretto conferimento dei rifiuti elettronici e del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita nonché sull'importanza del loro riciclo e recupero nel pieno rispetto dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare.»

9-bis.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel «Piano d'a-

zione sulle materie prime critiche», di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della Società mineraria nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La Società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La Società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della Società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione europea. Il capitale sociale della Società mineraria nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della Società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della Società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.

3. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri,

con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della Società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) eventuale costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società Mineraria Nazionale S.p.a. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della Società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della Società mineraria nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a Società mineraria nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

9-bis.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Dimezzamento delle trattenute RAEE)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "pari al doppio di quella" sono soppresse».

9-bis.0.4

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni;»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *qq*), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».

2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

9-bis.0.5

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Indice di riparabilità di grandi elettrodomestici ad uso civile)

1. Al fine di aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche nonché promuovere la prevenzione dei rifiuti attraverso la riduzione dello smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024 i produttori, gli importatori, i distributori o altri rivenditori di grandi elettrodomestici ad uso civile rendono noto ai venditori dei loro prodotti, attraverso l'indice di riparabilità di tali apparecchiature, l'idoneità di un bene ad essere riparato.

2. I venditori di grandi elettrodomestici ad uso civile così come coloro che utilizzano un sito *web* o qualsiasi altro canale di distribuzione *online* nell'ambito della loro attività commerciale in Italia forniscono agli acquirenti finali le informazioni sull'indice di riparabilità fornito dai soggetti di cui al comma 1, rendendole visibili o accessibili al consumatore al momento dell'acquisto.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e il metodo di calcolo utilizzati per la definizione dell'indice di ripara-

bilità di cui al comma 1 nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione ed esposizione ai consumatori. I criteri utilizzati per stabilire l'indice di riparabilità comprendono necessariamente il prezzo dei pezzi di ricambio necessari al mantenimento della conformità del bene nonché l'affidabilità e la robustezza del prodotto.»

9-bis.0.6

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio *Do No Significant Harm* (DNSH) di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile».

9-bis.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Progetti di estrazione di interesse strategico nazionale)

1. Ai fini di ampliare la capacità estrattiva, garantire l'approvvigionamento interno di materie prime e rilanciare il settore minerario nazionale, sono riconosciuti progetti di estrazione di interesse strategico nazionale laddove non riguardanti materie prime critiche considerate "strategiche", così definite all'articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

2. La domanda di riconoscimento del carattere strategico a livello nazionale di un progetto di estrazione è presentata presso il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita la Regione interessata al progetto.

3. La valutazione sulla strategicità del progetto è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) le potenzialità di soddisfare la domanda interna delle materie prime oggetto del progetto;

b) la stima degli impatti economici e occupazionali comportati dal progetto;

c) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le attività economiche nazionali e più in generale nel quadro della transizione energetica;

d) la rilevanza delle materie prime oggetto del progetto per le aziende e delle catene del valore strategico di cui all'articolo 11;

e) la sussistenza di una condizione di necessità e urgenza oggettive, alla luce dei criteri di cui al presente comma affinché il progetto sia realizzato con tempistiche certe.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i parametri per la valutazione di sussistenza del carattere di interesse strategico nazionale, le modalità di presentazione delle domande e di concessione del riconoscimento di cui al comma 1. »

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche» aggiungere le seguenti: «e dei progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «materie prime strategiche» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis»;*

c) *all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai progetti strategici» aggiungere le seguenti: «e ai progetti di estrazione di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis».*

Art. 10

10.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale di esplorazione», con le seguenti: «Programma di esplorazione nazionale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche».

Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti.»

10.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «di esplorazione», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1252, ».

10.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sicurezza energetica», aggiungere le seguenti: «nonché in accordo con Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

10.4

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in accordo con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

10.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le modalità ivi previste e termini dimezzati.»

10.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.»

10.7

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.»

10.8

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico. »

10.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2025» con la seguente: «2026».

Conseguentemente:

al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «2025» con la seguente: «2026»;

al comma 9:

1) dopo le parole: «per l'anno 2025», inserire le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.10

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il programma di cui al presente articolo è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. »

Art. 11

11.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale», inserire le seguenti: «comprensivo del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche e strategiche provenienti dal riciclo, ».

11.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «del decreto previsto dal comma 3».

11.3

FREGOLENT

Al comma 2, dopo le parole: «rottami metallici», inserire le seguenti: «e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156».

11.4

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «rottami metallici», inserire le seguenti: «e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

11.5

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «imprese che operano» fino a: «che utilizzano materie prime strategiche», con le seguenti: «imprese che operano in settori strategici di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 e/o che utilizzano materie prime strategiche o critiche» e dopo le parole: «aeromobili», inserire le seguenti: «veicoli elettrici.».

11.6

FREGOLENT

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche» con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aeromobili, » aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici, ».

11.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime

strategiche», con le seguenti: «o che utilizzano materie prime strategiche o critiche».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola «aeromobili», aggiungere le seguenti: «veicoli elettrici.».

11.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i materiali e i rifiuti derivanti dagli stessi».

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

FREGOLENT

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

l'articolo 11 del suddetto decreto-legge in esame stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*, tramite l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche;

le imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025;

l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici costituisce peraltro una disposizione attuativa dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252;

l'articolo in commento, tuttavia, esclude il monitoraggio e lo studio dei flussi di materie prime strategiche nel Paese volte ad applicazioni diver-

se rispetto a quelle definite nel decreto-legge: in particolare viene escluso il monitoraggio di materie critiche quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino;

appare quindi fondamentale ampliare il monitoraggio delle materie prime critiche oltre a quelle indicate per le finalità strategiche del presente decreto-legge, includendo altresì materie di strategica importanza utilizzati in settori chiave come quello automobilistico, di produzione di veicoli elettrici e di produzione di motori a trazione;

impegna il Governo:

ad ampliare il monitoraggio delle catene del valore strategiche e alla misurazione del fabbisogno nazionale, comprendendo anche delle materie prime escluse dalle finalità dell'articolo 11 del decreto legge in esame (quali il praseodimio (Pr), cobalto (Co), boro (B), bismuto (Bi), cerio (Ce), alluminio (Al), tungsteno (W) e metalli del gruppo del platino) che tuttavia risultano di estrema importanza per diversi imprese strategiche quali i produttori di veicoli elettrici, di aeromobili e di motori di trazione.

EMENDAMENTI

11.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta a favore delle imprese iscritte al Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Alle imprese di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta a favore delle imprese di cui al comma 1 in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 13

13.200

SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione» inserire le seguenti: «, di riciclaggio».

13.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «estrazione, trasformazione,» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole "materie prime critiche" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,"».

13.0.1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche)

1. Al fine di contribuire a potenziare la filiera nazionale del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche, ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, attraverso lo sviluppo dell'impiantistica per il recupero delle materie critiche al fine di raggiungere gli

obiettivi europei in materia di economia circolare, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028.

2. Con decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati : a) all'ecodesign e all'ecoprogettazione dei prodotti che ne favoriscano il disassemblaggio e l'allungamento di vita, b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita; c)

alla sostituzione delle materie prime critiche; d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 13.».

Art. 14

14.1

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "I rottami ferrosi" sono sostituite dalle seguenti: "I rottami metallici ricompresi nei codici 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»;*

b) *alla lettera b), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».*

14.2

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, dopo la parola: "I rottami metallici" sono inserite le seguenti: "ricompresi nel codice 7204, 7404 e 7602 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,"»

14.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «rottami ferrosi», con le seguenti: «rottami metallici».

Art. 14-bis

14-bis.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sopprimere l'articolo.

14-bis.2

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

14-bis.3

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza», con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza.».

14-bis.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Credito d'imposta a favore delle imprese minerarie per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli, alle imprese estrattive che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa mineraria beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese minerarie per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese minerarie in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese minerarie hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14-bis.0.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Piattaforma del fosforo)

1. Il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Art. 15

15.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «sentite le regioni e le province» con le seguenti: «previo parere delle regioni e delle».
